

N° 3 / 2022

“Tributi locali in Pillole”

servizio di aggiornamento fiscale in materia di

I.M.U. ed altri Tributi locali

Rassegna giurisprudenziale

a cura di Massimiliano Franchin e Giovanni Chittolina



Imposta di soggiorno: il reato di peculato e il ruolo di agente contabile

Con la sentenza n. 9213/2022 la Corte di Cassazione ha variato il suo orientamento stabilendo che, in caso di mancato riversamento ai comuni dell'imposta di soggiorno incassata dai propri clienti, i gestori delle strutture ricettive non commettono più reato di peculato, e questo anche retroattivamente ovvero per quanto accaduto prima del 19 maggio 2020. Secondo la pronuncia della VI sezione penale, in forza della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5-quinquies della legge 17 dicembre 2021, n. 215, *“deve escludersi che permanga la rilevanza penale, a titolo di peculato, delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, realizzate dal gestore di una struttura ricettiva prima della data del 19 maggio 2020, ossia anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 180 del d. l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 20 luglio 2020, n. 77, atteso che, con la precitata norma interpretativa, il legislatore ha espressamente assegnato valenza retroattiva alla disposizione più favorevole, che aveva attribuito all'operatore turistico la qualifica soggettiva di responsabile d'imposta (a fronte della previgente disciplina che lo investiva, quale agente contabile, del servizio pubblico di riscossione del detto tributo) e, al tempo stesso, alla disciplina sanzionatoria amministrativa correlata a tale mutata qualifica”*.

Il nodo ora è rappresentato dal comprendere se ai gestori rimane comunque la qualifica di agenti contabili perché è evidente che, in tal caso, sarebbero interessati dai conseguenti adempimenti. La Corte di Cassazione, in virtù del fatto che la funzione di incaricato di pubblico servizio della riscossione dell'imposta o di custode del denaro pubblico incassato per conto del Comune è venuta meno, sembra propendere per non affidare la qualifica di agenti contabili ai gestori che, di contro, mantengono l'onere di riversamento ai Comuni dell'imposta di soggiorno. Sulla questione però continua ad esserci confusione ed infatti le diverse sezioni regionali della Corte di Conti sposano tesi differenti. C'è chi, come la Sicilia, il Veneto, il Lazio e l'Emilia-

Romagna considera il gestore della struttura ricettiva l'agente contabile, chi invece è di parere opposto come Toscana e Calabria che sollevano il gestore dal ruolo di agente contabile anche se continua ad essere giudicato dalla Corte dei conti; infine, la Lombardia toglie anche la giurisdizione della Corte dei Conti affidandola al Giudice tributario.

Quindi non ci resta che attendere una pronuncia delle Sezioni Unite a dipanare la matassa che, almeno per ciò che concerne gli adempimenti, risulta alquanto ingarbugliata.

Corte di Cassazione, sentenza n.9213/2022



Canone Unico patrimoniale, il Tar si pronuncia

Secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 3248/2022 del Tar del Lazio, in merito all'applicazione del canone di concessione, autorizzazione e diffusione di messaggi pubblicitari, introdotto dall'articolo 1, comma 816, della legge 160/2019, quest'ultimo deve essere commisurato solo alla superficie dell'impianto e non anche ad altri parametri.

Il presupposto per l'applicazione del canone unico si basa sull'occupazione di aree demaniali o patrimoniali indisponibili degli enti, oltre che degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico e sulla diffusione di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree demaniali o patrimoniali indisponibili o su beni privati visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico. Il Tribunale è intervenuto in merito alla corretta determinazione della componente del canone relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari, sulla base della superficie dell'impianto ma anche di altri parametri, ad esempio la tipologia dell'impianto stesso e la sua ubicazione. I Giudici hanno chiarito come la norma preveda i criteri per stabilire il prelievo, sia nel caso della componente relativa all'occupazione del suolo così come di quella riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari. Per quanto concerne l'occupazione del suolo pubblico, il comma 824 dell'art. 1 della legge 160/2019, stabilisce che *“deve essere determinato in base alla durata, alla superficie, alla tipologia, alla finalità e alla zona occupata del territorio comunale”*. Per la componente pubblicitaria, il comma 825 stabilisce che il canone deve essere determinato considerando solamente *“la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi”*.

Il Tar, nella pronuncia, ha evidenziato come il legislatore: *“ha volutamente e consapevolmente escluso, dagli elementi da prendere in considerazione per il computo della tariffa collegata al*

presupposto del canone costituito dalla diffusione di messaggi pubblicitari, la collocazione e la tipologia dell'impianto pubblicitario, nonché il numero dei messaggi pubblicitari indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi “. Il problema ora si pone in merito ai regolamenti e alle tariffe comunali che differiscono nella maggior parte dei casi rispetto a quanto stabilito dal Tar, poiché, in merito al prelievo, considerano tra gli altri fattori, anche i diversi tipi di impianti e la loro ubicazione, così da poter considerare il valore economico dell'area, l'impatto sulla collettività riguardo allo spazio sottratto o la modifica dello stesso e il vantaggio economico per il soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari, senza dubbio diversificato a seconda della zona in cui la medesima avviene.

Secondo il Tar poi, è giusto evidenziare come la norma abbia in qualche modo definito un limite massimo di applicazione del canone in merito all'entità del gettito. A stabilirlo è il comma 817 della legge 160/2019 che recita: *“il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”*

A questo punto agli enti rimane la possibilità di differenziare le tariffe sempre rispettando tale limite anche se, a dire il vero, la norma non sembra far specifica menzione ad un limite massimo ma si limita a stabilire che il gettito può essere modificato. Che sia necessario un ulteriore intervento chiarificatore sembra pressoché inevitabile al fine di evitare agli enti un considerevole numero di contenziosi.

TAR del Lazio, sentenza n.3248/2022



Tarsu: il bar dello stadio gestito da terzi

Secondo i Giudici della Cassazione, per le superfici adibite a bar all'interno dello stadio, il soggetto passivo ai fini Tari è l'unione sportiva che ha in concessione lo stadio comunale e questo anche se fra il concessionario e il gestore del bar c'è una convenzione che prevede quest'ultimo come responsabile degli oneri tributari.

Questo il tema centrale della pronuncia contenuta nella sentenza n. 8296/2022. La vicenda trae origine dalla notifica di avvisi di accertamento Tarsu ad un gestore di un bar situato all'interno dello stadio comunale e affidato in concessione ad una Unione Sportiva.

Il gestore impugna il provvedimento ritenendo di non essere il soggetto passivo del tributo in quanto utilizza i locali per un periodo limitato al solo evento sportivo, ritenendo le superfici del bar accomunabili all'interno della concessione stabilita in favore dell'Unione Sportiva alle superfici utilizzate stabilmente dall'Unione stessa, nonostante tra lui e il concessionario vi sia una convenzione che prevede che le tasse e gli oneri relativi all'espletamento del servizio siano a suo carico.

La Corte, come precedentemente affermato, conferma che, per la fattispecie in esame, *“manca la legittimazione tributaria passiva”* del gestore del bar, a prescindere dall'utilizzo saltuario delle superfici. Il fatto poi che esista un accordo tra le parti che stabilisce la ripartizione degli oneri fiscali, non fa venir meno il principio secondo il quale il carico tributario nei confronti del Comune sia a carico dell'Unione Sportiva ovvero il concessionario. In termini pratici, l'unico documento che in questa fattispecie può avere rilevanza è una dichiarazione del concessionario con la quale si dichiara l'inutilizzo di tali superfici (adibite a bar) questo per trasferire concretamente l'obbligazione tributaria secondo il principio del chi inquina paga.

Corte di Cassazione, sentenza n.8296/2022



TARI: magazzini e rifiuti da imballaggi terziari

In ambito Tari, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8222/2022, ha stabilito che la quota fissa Tari è dovuta anche per le superfici in cui si producono rifiuti speciali.

Ad una società venivano notificati degli avvisi di accertamento riguardanti la tassa sui rifiuti. La contribuente impugnava gli atti lamentando l'applicazione del tributo anche su superfici, a detta sua, non tassabili. Le superfici oggetto di accertamento producevano rifiuti da imballaggi terziari. Dopo il primo grado di giudizio, la commissione regionale avvalorava la tesi della ricorrente poiché, a detta dei Giudici, i rifiuti prodotti su dette superfici erano costituiti solo da imballaggi terziari, al cui smaltimento provvedeva la società a sue spese. Il Comune, inoltre, non aveva prodotto prove sufficienti a dimostrare che in dette superfici venivano prodotti rifiuti speciali assimilabili oltre a rifiuti speciali. Per i Giudici della Suprema Corte, il giudizio della commissione regionale non trova fondamento soprattutto perché non rispetta i principi per l'applicazione della tassa Rifiuti nel caso di locali e superfici produttivi di rifiuti speciali. La Corte afferma che i rifiuti da imballaggi terziari devono essere considerati sempre *“rifiuti speciali non*

assimilabili all'urbano" poiché la norma che li considerava tali, vietava l'immissione degli imballaggi terziari nel ciclo di raccolta dei rifiuti urbani (ricordiamo che oggi i rifiuti urbani assimilati non esistono più grazie alla modifica apportata dal Dlgs 116/2020).

In primo luogo, la Corte ha sottolineato come gli imballaggi terziari siano da ritenersi sempre rifiuti speciali non assimilabili, all'epoca dei fatti, ai rifiuti urbani (rammentando che dal 2021 il Dlgs 116/2020 ha eliminato la categoria dei rifiuti assimilati e il relativo potere di assimilazione dei Comuni). Ciò in quanto il Dlgs 152/2006 oggi (e il Dlgs 22/1997 prima) hanno vietato l'immissione degli imballaggi terziari nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.

Come già avvenuto in analoghe situazioni, la Corte ha ribadito che l'onere probatorio è a carico del contribuente per ottenere l'esclusione dall'obbligo tributario o per ottenere qualsiasi agevolazione che crei eccezione alla regola generale. Nel caso di specie, quindi, spettava alla società dimostrare che nelle superfici oggetto del contendere, si producevano in via prevalente e continuativa solamente rifiuti speciali e non anche rifiuti urbani.

I Giudici poi si sono pronunciati sull'applicazione del tributo nel caso di superfici produttive di rifiuti speciali asserendo che se è vero che la quota variabile della tariffa non è dovuta nel caso in cui il contribuente dimostri che le superfici sono produttive solamente di rifiuti speciali, lo stesso non si può affermare in merito al versamento della quota fissa che, a detta dei Giudici, è sempre dovuta poiché vige il principio secondo il quale la tassa sui rifiuti è dovuta per il possesso o la detenzione di locali o aree a qualsiasi uso adibiti.

Corte di Cassazione, sentenza n.8222/2022



IMU: omesso versamento, la Ctp inciampa

La Ctp di Torino, con la sentenza n. 171/1/2022 ha stabilito che l'avviso di accertamento che non preveda la riduzione a un terzo della sanzione per omesso versamento in caso di acquiescenza sia da considerarsi errato. Ciò in quanto i regolamenti comunali hanno il potere di attenuare le sanzioni e non di aggravarle. Un contribuente impugnava un avviso di accertamento per omesso pagamento Imu con riferimento ad un immobile che il contribuente stesso considerava abitazione senza averne, secondo l'ente, i requisiti.

A supporto del ricorso il contribuente asseriva che l'atto mancava della previsione di abbattimento delle sanzioni a un terzo in caso di adesione e quindi di versamento entro i

termini di legge (60 giorni dalla notifica). Il Comune resisteva specificando che il proprio regolamento prevedeva la riduzione a un terzo delle sanzioni in caso di accertamento con adesione, istituto però non applicabile a fattispecie concernenti la liquidazione del tributo. Peraltro, aggiungeva l'ente, il contribuente non aveva richiesto la procedura dell'accertamento con adesione.

La sentenza della commissione provinciale desta più di qualche dubbio poiché secondo i giudici, la norma che regola l'accertamento con adesione consente la riduzione delle sanzioni e non un aumento delle stesse e quindi, non essendoci nell'atto alcuna previsione di riduzione delle stesse in caso di adesione, l'atto è illegittimo. A questo punto però è utile evidenziare come non essendo stato avviato l'iter dell'accertamento con adesione l'unica cosa da stabilire per i Giudici era se trovava fondamento normativo la richiesta di riduzione delle sanzioni. A tal proposito la legge 147/2013 stabilisce che la riduzione a un terzo delle sanzioni in caso di acquiescenza riguarda solo le sanzioni per infedele o omessa denuncia mentre le sanzioni per omesso versamento non possono mai essere oggetto di riduzione come stabilito dal dlgs 472/1997.

Ctp di Torino, sentenza n.171/1/2022

L'approfondimento

a cura di Fabio Garrini

IMU efficacia delle rendite catastali

La tassazione dei fabbricati, in particolar modo con riferimento alla determinazione dei tributi locali, è ancorata ad un dato rilevabile dagli atti catastali: la rendita.

Da oltre vent'anni la determinazione della rendita catastale è regolata dalla cosiddetta procedura DOCFA, introdotta dal DM 701/94, in base alla quale la rendita viene iscritta su istanza del contribuente (cosiddetta "rendita proposta") e l'ufficio ha un determinato lasso di tempo (pari a dodici mesi) entro il quale intervenire per modificare quando proposto.

Con la recente circolare 7/E del 17 marzo 2022 rubricata "Modalità e termini per la rettifica della rendita catastale "proposta" e relative annotazioni negli atti del catasto applicabilità della rendita attribuita efficacia e applicabilità della rendita attribuita", l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, è intervenuta sul tema dell'efficacia delle rendite catastali che vanno a modificare quelle originariamente dichiarate dai contribuenti tramite DOCFA.

In relazione all'efficacia fiscale della rendita, come noto l'art. 74 c. 1 della L. 342/00 impone che *"A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita"*.

Evidentemente le costituzioni o variazioni catastali presentate agli uffici competenti con procedura DOC.FA non rientrano nell'ambito di applicazione del citato art.74, con la conseguenza che non sussiste alcun obbligo di notifica da parte dell'ufficio e l'atto attributivo o modificativo della rendita catastale ha efficacia immediata, dal giorno stesso di presentazione (sul punto si veda quanto affermato nella circolare 4/FL/01).

Malgrado questo porti ad una determinazione oggettiva dell'imposta dovuta, occorre chiedersi se effettivamente la rendita iscritta in quel momento agli atti catastali sia valida e possa essere utilizzata per il calcolo del tributo.

La rettifica della rendita

Un primo aspetto da valutare riguarda la constatazione di un possibile vizio nell'attribuzione della rendita catastale.

Sul punto l'agenzia del Territorio (circ. 11/E/05 e 1/T/07) ha affermato che la nuova rendita attribuita (a nulla rileva che l'innescò per la correzione derivi da una richiesta dal contribuente oppure avvenga d'ufficio) che sostituisce quella viziata iscritta agli atti, quando il riesame sia finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da semplici errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell'estimo catastale, deve essere fatta risalire al momento dell'originario classamento.

Al riguardo si è formata una costante posizione giurisprudenziale che porta ad affermare che, quando l'errore di classamento sia imputabile ad un errore commesso dal contribuente, la nuova rendita esplica efficacia dalla data della richiesta di rettifica (si veda in particolare la sentenza Cass. 20463/17).

Analogo principio è stato espresso nella sentenza 21097/19, attraverso la quale la Cassazione nega la retroattività della categoria D/10 (e dei conseguenti vantaggi fiscali per i fabbricati rurali) quando l'errore del classamento (che aveva posto l'immobile in diversa categoria) risultava imputabile al contribuente.

Principio poi confermato nella sentenza 24279/19, nella quale l'erroneo classamento da parte di un contribuente di un immobile in D/7 in luogo della corretta categoria E/3, ha causato la perdita della possibilità di fruire dell'esenzione prevista per quest'ultima categoria (la categoria E/3 risulta infatti efficace solo dalla data in cui il contribuente ha chiesto la rettifica. Si tratta di un caso sostanzialmente identico a quello esaminato nella precedente sentenza 11448/18).

La variazione della rendita

Esaminata l'ipotesi della correzione degli errori, occorre valutare un diverso aspetto, attinente la possibilità attribuita agli uffici catastali di modificare la rendita proposta dal contribuente. Su questi aspetti consta un recentissimo documento di prassi (si tratta della circolare 7/E del 13 marzo 2022) che propone un punto della situazione, ponendosi in continuità con una consolidata posizione espressa dalla giurisprudenza di legittimità.

In relazione alla questione in esame, il primo tema da valutare è il **termine** entro il quale l'ufficio può procedere a modificare la rendita proposta: in altri termini, i 12 mesi normativamente stabiliti sono un termine invalicabile?

Si riporta il contenuto dei commi 2 e 3 dell'art. 1 del DM 701/94:

“Le dichiarazioni ... sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione e contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare.”

“Tale rendita rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. È facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto...”

Sul punto si esprime la citata CM 7/E/22: tale termine va qualificato come ordinatorio, non perentorio: questo significa che il decorso del termine di un anno previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva non comporta la decadenza per l'amministrazione dal potere di verifica.

Si tratta di una posizione che si era consolidata in giurisprudenza. Si pensi in particolare alla sentenza 34246/19 *“detto termine, secondo costante giurisprudenza della Corte, non è stabilito a pena di decadenza”*, e ciò *“... non solo per la mancanza di previsione della specifica sanzione, ma anche perché ciò sarebbe in contrasto con la funzione che la legge attribuisce all'accertamento della rendita”*

La seconda questione attiene invece l'**efficacia** da attribuire alla rendita modificata, in rapporto a tenore del richiamato art. 74 c. 1 della L. 342/00, secondo il quale gli atti attributivi o

modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari.

Il riferimento giurisprudenziale principale è la sentenza a Sezioni Unite 3160/11, nel cui solco si è posta tutta giurisprudenza successiva di legittimità. In tale pronuncia si coglie come l'inciso secondo cui l'efficacia opera "solo a decorrere dalla loro notificazione" "indica l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d'imposta per così dire "sospese", ovvero sia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.

Pertanto, riepilogando sul punto, occorre distinguere:

- l'efficacia della rendita catastale modificata, coincidente con la data di notificazione dell'atto attributivo della rendita;
- l'utilizzabilità della medesima, coincidente con il momento a partire dal quale l'ente impositore può applicare la nuova rendita ai fini della determinazione dei tributi per le annualità d'imposta non definite ("sospese", ovvero sia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso).

Tali conclusioni sono peraltro state ribadite dalla Suprema Corte nelle recenti ordinanze 9963/21, 8197/21, 8198/21 e 29898/22.

Si pensi al seguente esempio concreto: il contribuente ha presentato un accatastamento di un appartamento il 15 ottobre 2019 con rendita di 1.000 e gli uffici catastali hanno notificato il 15 febbraio 2022 un provvedimento con il quale tale rendita è stata rettificata a 1.500. In forza dell'art. 74 c. 1 L. 342/00 (secondo l'interpretazione oggi consolidata) il comune potrà utilizzare tale rendita per emettere accertamento in rettifica solo a decorrere dal 15 Febbraio 2022, ma potrà pretendere la differenza d'imposta sin dalla data dell'originario classamento, ossia il 15 ottobre 2019.

Notizie Flash

*le ultime novità in materia di Tributi
a cura di Massimiliano Franchin*

L'Ifel consiglia prudenza sul termine di approvazione dei provvedimenti TARI

L'Ifel, con apposita nota di chiarimento che si è resa utile in seguito alla conversione in legge del DI 228/2021, ha definito prudente il termine del 30 aprile 2022 per l'adozione delle delibere tariffarie e regolamentari della Tari e non perentorio quello previsto da Arera al 31 marzo. Il decreto milleproroghe (legge 25/2022) consente l'approvazione del PEF, delle tariffe e dei regolamenti Tari entro il 30 aprile 2022, e proroga al 31 maggio 2022 i termini per l'adozione del bilancio di previsione. Considerando il contenuto dell'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 e dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 secondo i quali i Comuni possono deliberare tariffe, aliquote e regolamenti relativi alle loro entrate "entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione", si potrebbe ipotizzare il termine del 31 maggio 2022 anche per l'adozione dei provvedimenti riguardanti la Tari.

L'Ifel ha proposto un emendamento indicando espressamente la prevalenza del 31 maggio, termine del bilancio, poiché viceversa, i comuni rischierebbero l'inefficacia per l'anno in corso delle tariffe Tari approvandole dopo il 30 aprile 2022. In via prudenziale l'Ifel fa sapere che è opportuno considerare quale termine per la deliberazione dei provvedimenti relativi al prelievo sui rifiuti il 30 aprile 2022 in attesa che l'emendamento trovi risposta.

Canone Unico minimo di 800 Euro, risoluzione n.3/2022

Con la risoluzione n. 3/2022 il dipartimento delle Finanze ha precisato che il canone unico minimo di occupazione di 800 euro deve essere applicato anche con riferimento alle occupazioni effettuate dalle imprese di produzione di energia elettrica poiché strumentali al servizio di somministrazione di energia. Il quesito è stato posto dall'Enel e riguardava le occupazioni attuate dalle imprese di produzione di energia perché non esplicitamente ricomprese tra quelle considerate dall'art. 5 del DI 146/2021.

La disposizione del decreto fisco lavoro ha precisato che, nei casi in cui la legislazione di comparto preveda l'obbligo della separazione tra soggetti titolari della rete e imprese incaricate

della vendita del servizio, queste ultime non possono ritenersi nemmeno in via mediata utilizzatrici delle reti, con la conseguenza che il canone è dovuto solo dalle prime. La disposizione ha inoltre stabilito che per le occupazioni permanenti eseguite con impianti funzionali all'erogazione del servizio (ad es trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas) è dovuto il canone nella misura minima di 800 euro.

Al fine di evitare interruzioni nel servizio, si ricorda di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica.